



REPUBBLICA ITALIANA  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
 IL GIUDICE DI PACE DI NOVARA

SENT. n. 38  
 R.G. n. 854/15  
 D. n. 13-1-17  
 C. n. 195/14  
 R. n. //  
 OGGETTO:  
REGIM. SOMMA

nella persona della dr.ssa Lucia Duella ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento civile promosso da:

**CAROZZERIA S.GIULIO**  
 DI CASSARA' COSTANTINO in persona del legale rappresentante pro tempore corrente in Trecate via dei Campi n. 29/b P.L. 01390860039. c.f. CSSCTN56P06D960C rappresentata e difesa dall'Avv Sonia Monteleone (c.f. MNTSNO81M59A859Y) ed elettivamente domiciliata in Biella via Palazzo di Giustizia n. 22

Attrice

Contro  
**GENERALI ITALIA SPA**  
 Con sede legale in Mogliano Veneto via Marocchesa n. 14 c.f.00409920584 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv M. [REDACTED]

convenuta

nonché contro  
 [REDACTED]  
 residente in Novara Via Galilei n. 66

convenuto contumace

CONCLUSIONI DELL'ATTRICE

Voglia il Giudice di pace di Novara, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, previo accertamento della responsabilità del sig [REDACTED] condannare Generali Italia spa corrente in Mogliano Veneto via Marocchesa N. 14 C.F. 00409920584 p.iva 00885351007 al

Co

risarcimento dei danni tutti in favore dell'attrice cessionaria Carrozzeria San Giulio di Cassarà Costantino pari ad euro 816,82 già dedotti gli acconti versati per le causali in atti o in quell'altra maggiore o minore ritenuta effettivamente dovuta o da determinarsi in corso di causa oltre rivalutazione e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto illecito all'effettivo pagamento. Con il favore delle spese anche stragiudiziali come in atti quantificato di euro 164,00 di CTU e CTP oltre compensi giudiziali oltre spese generali nella misura del 15% secondo usi normativi oltre le spese successive all'emanazione della sentenza ed eventuale tassa di registro.

#### CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA

Ogni contraria domanda eccezione deduzione reietta, respingere la domanda attrice perchè infondata in fatto e diritto. Condannare parte attrice al pagamento delle spese di causa oltre rimborso forfetario per spese generali 15% e IVA se dovuta come per legge.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, Carrozzeria S.Giulio di Cassarà Costantino conveniva in giudizio Generali Italia spa e [REDACTED] al fine di ottenere, previo accertamento della responsabilità di quest'ultimo, il risarcimento dei danni derivati dal sinistro stradale avvenuto in Novara il 17.03.2013. Esponeva parte attrice che, alla data del fatto, il veicolo Fiat Punto tg [REDACTED] condotto da [REDACTED], assicurato per la rc auto presso Augusta Assicurazioni veniva urtato dal veicolo Fiat Stilo tg [REDACTED] di proprietà e condotto da [REDACTED] assicurato Unipol il quale ometteva di concedere la precedenza.

I soggetti coinvolti provvedevano a redigere il Modello Cai nel quale il sig. [REDACTED] riconosceva la propria responsabilità nell'accaduto.

A causa dell'urto il veicolo Fiat Punto subiva danni per complessivi euro 2.816,82; il sig. [REDACTED] cedeva il proprio credito alla Carrozzeria S.Giulio La compagnia Generali Italia spa provvedeva, *ante causam* a versare la somma di euro 1.700,00 a titolo di risarcimento e successivamente l'ulteriore somma di euro 380,00, di cui euro 80,00 per spese di assistenza legale.

Introduceva il giudizio al fine di ottenere il risarcimento i tutti i danni subiti, residuando la somma di euro 816,82.

Si costituiva in giudizio Generali Italia spa la quale contestava la quantificazione del danno così come effettuata dalla parte attrice, dando atto dell'avvenuto pagamento della somma di euro 2.080,00.

Nel corso del giudizio veniva ammessa CTU con il geom [REDACTED] [REDACTED] avente ad oggetto congruità e costi delle riparazione dei danni subiti dal veicolo in questione.

All'udienza del 25.07.2016 venivano escussi i testimoni indicati dalla parte attrice. All'udienza del 03.10.2016 precisate le conclusioni la causa veniva trattenuta per la decisione.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Oggetto della presente vertenza è unicamente la quantificazione del danno risarcibile atteso che la dinamica del sinistro - esclusiva responsabilità di [REDACTED] non è contestata.

Parte convenuta, a fronte della richiesta complessiva di euro 2.816,82 ha provveduto a risarcire *ante causam* la somma di euro 2.080,00 (di cui euro 80,00 a titolo di spese legali).

Dalla CTU espletata dal geom [REDACTED] è emerso come tale differenza sia dipesa unicamente dal costo orario della manodopera impiegata per le riparazioni (euro 45,00 secondo parte attrice).

Parte convenuta ritiene che i costi praticati dalla Carrozzeria San Giulio siano eccessivi e comunque superiori rispetto a quelli usualmente praticati dalle carrozzerie della zona in cui la medesima opera.

Sul punto pare utile richiamare il riferimento ai valori medi rilevati dalle organizzazioni artigiane, comunicati alla Camera di Commercio del 04.04.2016 di Novara - nella quale si comunica che il costo orario della manodopera praticato dalle imprese del settore autoriparazioni sia compreso tra 35,82 e 66,58 oltre IVA.

Si osserva pertanto che il costo praticato dalla Carrozzeria San Giulio di euro 45 oltre iva (complessivamente euro 54,90) non possa essere considerato eccessivo tenuto altresì conto dei prezzi praticati in Torino e Provincia nell'anno 2013, come emerge dalla documentazione prodotta dall'attrice (doc.ti 9,10,11,12,13).

Si ritiene pertanto che parte attrice abbia diritto ad ottenere il risarcimento della somma aggiuntiva di euro 816,82. Si osserva infatti come la valutazione di euro 39,00 effettuata dal CTU, esuli in realtà dal quesito al medesimo assegnato, investendo valutazioni (costo orario della manodopera) attinenti ai costi della singola azienda privata.

Per quanto attiene alle spese stragiudiziali richieste dalla parte attrice, si richiama l'insegnamento della Corte di Legittimità; ha stabilito la Suprema Corte che, qualora l'attività stragiudiziale del difensore sia connessa e complementare a quella giudiziale " *il compenso che gli compete è unicamente quello per l'assistenza giudiziale con la maggiorazioni previste dall'art 5 della tariffa per le prestazioni giudiziali commi 2 e 3 i quali prevedono maggiorazioni sino al quadruplo in relazione alle questioni giuridiche trattate ed all'importanza della causa tenuto conto dei risultati del giudizio anche non patrimoniali e dell'urgenza della richiesta*" (Cass civ SSUU 17353 24.07.2009). Tenuto conto del modesto valore della causa e delle questioni giuridiche trattate si ritiene equo liquidare, complessivamente a titolo di spese legali - giudiziali e non - la somma di euro 490,00 come da dispositivo.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.


Definitivamente decidendo, ogni contraria istanza disattesa, accertata l'esclusiva responsabilità di [redacted] nella verifica del sinistro per cui è causa, accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara tenuta e condanna Generali Italia spa al risarcimento in favore dell'attrice, per le causali di cui alla motivazione, della somma di euro 816,82 oltre interessi legali dal dovuto al saldo; *nei limiti di competenza per valore del giudice adito*;

condanna la convenuta a rifondere alla parte attrice le spese legali sostenute che liquida complessivamente- in uno con le spese stragiudiziali sostenute-, in euro 490,00 oltre ad euro 64,70 per anticipazioni, oltre rimborso spese generali IVA e cpa come per legge.

Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU già liquidate.

UFFICIO DEL  
CIVIL  
Dep.  
Oggi... 09.1.2017

Novara, 02.01.2017



Il Giudice di Pace (dr. ssa Lucia Duella)

*Lucia Duella*

Il Direttore

*Massimiliano Tubete*

*pubblicate*

73 GEN. 2017

Il Direttore

707145470. Deperi, G. Zella